

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Il Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, è autorizzato a presentare alla Camera dei Deputati il seguente progetto di legge, ed incaricato di sostenerne la discussione.

art. unico.

Il Governo è autorizzato a continuare, per l'esercizio 1856, come nei tre precedenti, il pagamento degli assegni e sussidii ecclesiastici per l'Isola di Sardegna, contemplati dalla Legge del 23 marzo 1853, qualora la Cassa ecclesiastica creata colla Legge del 29 maggio 1855 non si trovi ancora in grado di sopperire coi proprii fondi a tale pagamento.

Dato in Torino, addì 18 Dicembre 1855.

Vittorio Emanuele

Da Forlì

Progetto di legge per la spesa
straordinaria degli assegni e
sussidii ecclesiastici per l'Isola
di Sardegna, nell'esercizio 1856.
— 18 Dicembre 1855 —

Signori.

Uniformandomi alla deliberazione
stata presa dalla Camera nella tornata
di ieri sulla categoria 2^a del progetto
di Bilancio del Ministero degli affari
ecclesiastici, di grazia e giustizia, per
l'esercizio 1856, ho l'onore di presentarsi
d'ordine di S. M., un progetto di legge
relativo alla spesa straordinaria degli
assegni e sussidii ecclesiastici per l'Isola
di Sardegna, che era stata semplicemente
riprodotta e proposta nell'appendice
al detto Bilancio.

Questa spesa, cagionata alle fi-
nanze dello Stato dall'abolizione
delle decime ecclesiastiche col riordina-
mento dei tributi prediali nell'Isola,
fu già autorizzata, per ciascuno degli
anni 1853 e 1854, dalla Legge 23 mar-
zo 1853, nella somma di annue
L. 800000, stata però ridotta a L. 751409
nel Bilancio 1854.

Mancando poscia ogni mezzo
di altrimenti sopperire al continua-
to bisogno di tale spesa per l'anno
1855, il Parlamento nei ammise
l'allocazione nel Bilancio di quell'e-
sercizio, limitativamente anche alle
L. 751409, e così prorogò l'autorizzazione

portata da detta Legge.

Colla successiva Legge del 29 maggio 1855 si è bensì arrivati a procurare l'esoneramento anche delle finanze dalla spesa in discorso (i fondi della istituita Cassa ecclesiastica, tostochè fosse possibile dopo la soddisfazione degli altri preliminari obblighi e pesi alla medesima imposti).

Ma la verificazione di questa possibilità attualmente affatto incerta, dipenderà dal risultato dei molteplici incumbenti ed operazioni, cui attende con particolare sollecitudine l'Amministrazione della Cassa ecclesiastica. Così che, premendo intanto di non lasciar mancare la necessaria sussistenza al clero dell'Isola, rimane indispensabile che l'erario pubblico continui a supplire, per l'esercizio 1856, all'emergenza di quella spesa, nel caso appunto che la Cassa ecclesiastica non trovisi ancora, lungo tale esercizio, in grado di soddisfare coi proprii fondi.

A ciò mira l'autorizzazione che il Governo non può esimersi dal chiedere col sovraenunciato progetto di legge, il quale pertanto confida di vedere da Voi adottato, anche in via di urgenza, per la occorrenza prossima situazione degli assegni e sussidii, di cui si tratta. —

Progetto di legge.

art. unico.

Il Governo è autorizzato a continuare, per l'esercizio 1856, come

27

nei tre precedenti, il pagamento degli
assegni e sussidii ecclesiastici per
l'Isola di Sardegna, contemplati
dalla Legge del 23 marzo 1853, qua-
lorchè la Cassa Ecclesiastica creata
colla Legge del 29 maggio 1855 non
si trovi ancora in grado di sopperire
coi proprii fondi a tale pagamento.

relazione

SESSIONE 1855

N.° 34-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

BEZZI, DELLA MOTTA, FARINI, GHIGLINI, CUGIA,
FALQUI-PES, BRIGNONE

sul progetto di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
nella tornata del 18 dicembre 1855

Spesa straordinaria degli Assegni e sussidi Ecclesiastici
per l'isola di Sardegna nell'Esercizio 1856.

Tornata del 7 febbraio 1856

SIGNORI,

Abolite a datare dal 1.° gennaio 1855 colla legge del 15 aprile 1851 le decime in Sardegna, che nella massima parte sopperivano alle spese del culto, ed alla sussistenza del clero di quell'Isola, si stabiliva in pari tempo, che per la stessa epoca si sarebbe fatto a detto clero, e pel servizio del culto, un assegnamento da determinarsi per legge.

Emanava questa legge nel 25 marzo 1853, e mentre si autorizzava il Governo a concedere degli assegni e sussidi, se da un lato se ne limitava la facoltà agli anni 1853 e 1854 nell'articolo 1.°; d'altro lato nell'art. 4 si determinava la somma in L. 800/m. riconosciutasi necessaria, da iscriversi in apposita categoria nella parte straordinaria del bilancio della Grande Cancelleria, prescrivendo però di non potersi eccedere, salvochè venisse altrimenti disposto per legge speciale.

Questa restrizione agli anni 1853 e 54 dimostrava per se stessa come fosse intenzione del Potere legislativo di far scomparire alla scadenza di quegli esercizi dal bilancio dello Stato del 1855 questa cifra di passività, sì e come scomparire dovea l'altra, che negli antecedenti bilanci, dello stesso Ministero di grazia e giustizia, era stanziata sotto la denominazione di *spese ecclesiastiche*, e ciò nella fiducia, che con altri mezzi si avrebbe

(34-A)

a sopperire alle esigenze del culto e del clero tanto nel Continente che nell'isola di Sardegna.

E questo appunto fu lo scopo cui era diretta la presentazione fatta nel 24 novembre 1855 dal ministro di grazia e giustizia, del progetto di legge relativo alla soppressione di vari conventi e case religiose.

Di ciò persuadono le anteriori non meno che le posteriori discussioni che hanno avuto luogo nanti le due Camere nella materia di cui parliamo.

Sebbene però nel bilancio del 1855 fosse riuscito il Ministero a far scomparire dal medesimo la cifra stanziata per la categoria delle spese ecclesiastiche, ebbe però a protestare nanti la Camera di essergli assolutamente impossibile, nello stato delle cose in allora, di poter altrimenti provvedere al culto e clero di Sardegna, se non se stanziando anche per l'esercizio del 1855 una cifra, sebbene minore, ma rilevante a L. 751,400 per effetto di occorse vacanze, alle quali, a termini della stessa legge 25 marzo, non fosse il caso di provvedere.

Riconosciuta dalle due Camere quest' assoluta deficienza di mezzi allegata dal Ministero, e conscie altronde della di lui premura onde porsi in grado di mantenere la fatta promessa di far scomparire al più presto possibile anche questa cifra da mezzo ai carichi dello Stato, aderirono per detto anno ancora al chiesto stanziamento.

Variate però le circostanze dopo la sanzione ottenuta dalla legge 29 maggio 1855, e stabilita con essa la cassa ecclesiastica, alla quale era stato dato l'incarico di sopperire alle spese anche del clero dell'Isola in dipendenza dell'abolizione delle decime, abbenchè per parte del Ministero si credesse sufficiente d'inscrivere anche per l'esercizio del 1856 la stessa cifra a quell'uopo stanziata nell'anno antecedente, attesa la situazione di detta Cassa, non stimò però la Camera di dover a ciò aderire, e basata sul disposto dell'art. 2 dell'altra legge 25 marzo 1855 sull'amministrazione centrale, una legge speciale deiiberò necessaria ed indispensabile per poter conseguire l'intento.

Di questa legge, o Signori, venne presentando l'onorevole guardasigilli il progetto nella tornata delli 18 precorso dicembre, ma comunicato il medesimo ai vostri uffici, se unanime fu il voto di essi sulla convenienza non solo, ma anche sull'indispensabile necessità di provvedere ai bisogni del culto e del clero dell'Isola, non fu però concorde in ordine al modo di sopperirvi.

Uno solo degli Uffici, per quanto riferirono i rispettivi Commissari, accettava sostanzialmente la proposta come venne formulata dal Ministero, e mentre da taluni degli altri si opinava che dovesse la Cassa Ecclesiastica fare, da chi, e come meglio stimasse, il prestito di cui potesse, per il momento, abbisognare all'uopo, altri però non dissentivano a che il Governo facesse, per il corrente esercizio, alla Cassa Ecclesiastica il prestito della somma che le fosse indispensabile.

Prima però di emettere i singoli Commissari il loro particolare avviso in proposito, conveniente stimarono di sentire l'onorevole guardasigilli ad effetto d'ottenere dal medesimo tutti quelli schiarimenti relativi alla Cassa Ecclesiastica, che influir potessero nel merito della proposta, che era stata da lui fatta.

Prestatosi quindi egli cortesemente all'invito, ebbe a far presente alla vostra Commissione che nel breve periodo di tempo trascorso dall'emanazione dell'anzidetta legge 29 maggio non fosse stato possibile alla direzione della Cassa di sistemare regolarmente le sue operazioni, sia per le svariate questioni insorte, influenti nella stessa economia della legge, sia per le incontrate difficoltà nell'accertamento delle rendite, e pesi dei diversi Corpi morali soppressi, sia per quelle altre eccitatosi in ordine al computo della quota d'annuo concorso, imposta agli enti e corpi morali mantenuti.

Ciò non pertanto però essersi accinta la direzione della Cassa, appena pubblicata la legge, a tracciare la forma d'un bilancio per l'esercizio dei rimanenti mesi del 1855, ma non potersi questo riguardare se non come una mera formalità, al tronc indispensabile, redatta non già nell'intendimento di stanziare cifre positive, per cui mancassero anche al presente i necessari elementi, ma per le ragioni svolte nel rapporto che gli si è fatto precedere, e che la vostra Commissione assieme al bilancio medesimo ha dovuto esaminare.

Tanto è che, sebbene presentasse quel bilancio un'attività di L. 7,954, dopo d'essersi stanziato delle somme per far fronte alle spese delle varie passività, tra le quali si erano pur comprese le pensioni ai religiosi d'ambo i sessi, ed allagate vi si scorgano L. 916,915 64 per le congrue ai parroci di Terraferma, L. 400/m. per gli assegni al clero della Sardegna, e L. 18/m. per migliorare la sorte dei parroci aventi reddito netto inferiore alle L. 1,000, si dovette però per lo scorcio del 1855 provvedere al pagamento delle congrue, ed a quello delle pensioni religiose con fondi che vennero alla Cassa Ecclesiastica somministrati a titolo d'anticipazione dalla Cassa Economale nella somma di L. 550/m., dalla tesoreria generale dello Stato in L. 100/m., e pel rimanente coi fondi che poté l'Amministrazione raccogliere, e con una nuova somministrazione, che si attendesse dalla Cassa Economale, di lire 130,000.

Mercè però l'attività che continua a spiegare la direzione, dicea nutrire l'onorevole signor Ministro ferma fiducia, che gl'insorti ostacoli, e le eccitatosi difficoltà si potessero superare nel presente anno, e che in conseguenza nel corso dell'esercizio del 1856 si sarebbe forse in grado di divenire al regolare accertamento dell'attivo, non meno che del passivo della Cassa medesima, e di formare quindi un bilancio normale per la più esatta e pronta esecuzione delle incumbenze dalla legge di sua creazione statele demandate.

Nell'incertezza però di potersi ciò conseguire più nel primo

(34-A)

6

segni, soddisfacendo in via di prestito alle attuali urgenti esigenze.

Le cautele altronde, di cui la legge 29 maggio ha circondato l'amministrazione della Cassa Ecclesiastica, sono in senso della maggioranza di vostra Commissione più che valevoli a guarentirla da quella pressione per parte delle finanze, alla quale si è accennato dagli opposenti.

Quando le operazioni della Cassa debbono esser controllate da una Commissione di sorveglianza, composta nel modo espresso nell'art. 8 di detta legge, quando la relazione di essa dev'esser resa di pubblica ragione, e distribuita alle due Camere del Parlamento, non havvi sicuramente a temere alcuna influenza delle finanze nella Cassa medesima in modo almeno a non potervisi indilatatamente occorrere.

Adottato così dalla maggioranza della vostra Commissione l'obbligo della restituzione ad imporsi alla Cassa Ecclesiastica verso le finanze dello Stato, rimaneva ancora a determinare il modo e il tempo di questa restituzione, e ciò in riscontro alla legge medesima cui si avvisava di dare esecuzione.

Non sfuggiva ai vostri Commissari l'influenza, che avessero nella risoluzione di questa questione la più o meno celere sistemazione del normale bilancio della Cassa, ed assai più i risultamenti più o meno favorevoli, che presentar potrebbero il confronto dell'attivo col passivo della medesima.

Calcolando, quindi in quest'incertezza, vi fu chi credea opportuno di fissare un competente termine all'uopo, protraendolo anche a vari anni, onde dar campo alla Cassa di debitamente sistemare le sue operazioni, e porla in grado di non sentire alcun incaglio nell'eseguimento della totalità degli obblighi alla medesima imposti dalla legge che l'ha instituita.

Gli altri però preferibile credeano il sistema di doversi dalla Cassa impiegare per intiero, in fine dell'esercizio del 1856, nell'estinzione di questo prestito, tutto l'avanzo, che alla chiusura e definitiva sistemazione dello stesso esercizio, si riconoscerebbe di rimaner disponibile dopo soddisfatte le passività alla Cassa inerenti, e l'obbligo portato dal n.° 1 e 2 dell'articolo 24 della legge 29 maggio 1855, rimandando la restituzione della somma residuale non estinta agli esercizi successivi, dopo che però la Cassa avesse adempito alla totalità dei tre oneri imposti nell'articolo anzidetto coll'ordine di preferenza nel medesimo stabilito.

Quest'ultima opinione pel caso d'impossibilità della Cassa d'estinguere nel corso dell'esercizio del 1856 l'intiero debito verso le finanze, prevalse per il riflesso che non convenisse per le contingenze, cui potesse andar soggetta la Cassa, protrarre troppo in lungo il tanto desiderato miglioramento della sorte dei parroci non aventi una rendita netta di L. 4,000.

Del resto però, ristretto essendo il mandato della vostra Commissione al modo di provvedere all'urgenza dell'assegno ai parroci della Sardegna per l'esercizio del 1856, nell'esprimervi l'avviso della sua maggioranza anche in ordine al modo

di restituzione della somma per cui è entrata in senso di do-
versi autorizzare le finanze dello Stato a farne l'anticipazione,
è persuasa che il risultamento delle finali operazioni della
Cassa Ecclesiastica, che presenterà la definitiva sistemazione
del conto dello stesso esercizio, aprirà largo campo alla Ca-
mera per più decisive deliberazioni in ordine agli esercizi av-
venire, sia per meglio assicurare l'esecuzione della legge del
29 maggio 1855, sia per allontanare il pericolo di rinvenire
sulle leggi anteriori, nel caso di assoluta impossibilità per
parte della Cassa, di soddisfare a tutti e singoli gli oneri, ai
quali è stata con quella legge assoggettata.

Attenendosi quindi allo stato attuale delle cose, e ritenute
quali le sono state presentate, le condizioni presenti della
Cassa Ecclesiastica, non potendo formare che un ipotetico giu-
dizio sull'avvenire, la maggioranza della vostra Commissione,
in semplice linea d'urgenza, vi propone i seguenti emenda-
menti alla ministeriale proposta.

(34-A)

FALQUI-PES *relatore*

PROGETTO DEL MINISTERO

Articolo unico.

Il Governo è autorizzato a continuare, per l'esercizio 1856, come nei tre precedenti, il pagamento degli assegni e sussidi ecclesiastici per l'Isola di Sardegna, contemplati dalla legge del 25 marzo 1855, qualora la Cassa ecclesiastica, creata colla legge del 29 maggio 1855, non si trovi ancora in grado di sopprimere coi propri fondi a tale pagamento.

Art. 2°.

Per il pagamento del prestito di cui all'articolo precedente, sarà aperta una categoria col n.° 144. e alla denominazione di prestito alla Cassa Ecclesiastica per il pagamento dei sussidi ed assegni al Clero di Sardegna relativi all'esercizio 1856. in aggiunta alla parte straordinaria del bilancio del Ministero di Finanze 1856.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a fare alla Cassa ecclesiastica, creata colla legge 29 maggio 1855, un prestito della somma che risulterà necessaria per far fronte al pagamento dei sussidi ed assegni al clero della Sardegna di cui nell'art. 24 di detta legge, n.° 2, stabiliti per il corrente esercizio del 1856 in lire 731,409.

Art. 3°.

La Cassa ecclesiastica dovrà applicare alla restituzione di detto prestito sino alla totale sua estinzione:

1.° Tutta quella parte della sua rendita annuale, che rimarrà disponibile alla chiusura e definitiva sistemazione del corrente esercizio di sua amministrazione dopo soddisfatti i pesi inerenti alla sua istituzione, ed ai beni da essa posseduti, e gli obblighi portati dal num. 1 e 2 dell'art. 24 della legge 29 maggio 1855;

2.° Quella parte della sua rendita annuale degli esercizi avvenire, la quale sopravvanzerà alla soddisfazione dei pesi inerenti alla sua amministrazione, ed a tutti gli obblighi indicati nell'art. 24 della legge 29 maggio suddetta.

3

Approvata nella Commissione del 19 febbraio 1856.
Vallardi